

Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2007, reso immediatamente esecutivo

Legge regionale, 9 dicembre 2005 n°30

“Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”

INDICE

[Premessa](#)

TITOLO I. PROGRAMMAZIONE

[Art. 1 - Zonizzazione](#)

[Art. 2 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per i trasferimenti di sede](#)

[Art. 3 - Esclusioni](#)

[Art. 4 - Autorizzazioni a carattere stagionale](#)

[Art. 5 - Circoli Privati](#)

[Art. 6 - Tipologia dell'attività](#)

[Art. 7 - Distanze](#)

[Art. 8 - Superficie](#)

[Art. 9 - Inapplicabilità](#)

TITOLO II. NORME SUL PROCEDIMENTO

[Art. 10 - Autorizzazioni](#)

[Art. 11 - Dichiarazioni di inizio di attività](#)

[Art. 12 - Autorizzazioni temporanee](#)

[Art. 13 - Subingresso](#)

[Art. 14 - Ampliamento dell'attività](#)

[Art. 15 - Circoli – Associazioni](#)

[Art. 16 - Attività esterne \(estive\)](#)

[Art. 17 - Somministrazione di bevande alcoliche](#)

[Art. 18 - Distributori automatici](#)

[Art. 19 - Cessazione dell'attività](#)

TITOLO III. DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 20 - Piccoli trattenimenti - attività accessorie](#)

[Art. 21 - Validità delle autorizzazioni](#)

[Art. 22 - Orari](#)

[Art. 23 - Pubblicità dei prezzi](#)

[Art. 24 - Disciplina sanzionatoria](#)

[Art. 25 - Disposizioni generali](#)

[Art. 26 - Rinvio](#)

[Allegato 1](#)

Premessa

Normativa vigente in materia:

Decreto legge 04.07.2006, n. 223, convertito con legge, con modificazioni, (L. 248 del 04.08.2006), in particolare artt. 1 e 3;
Legge Regionale 9 dicembre 2005 n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di al pubblico di alimenti e bevande". Con l'entrata in vigore di tale legge ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Marche la Legge 287/1991;
Delibera Regionale n. 864 del 24.07.2006 "L.R. 30/2005 – Art. 4, comma 1 – "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni".

Introduzione

La legge regionale 9 dicembre 2005 n. 30 disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sostituzione delle previgenti disposizioni statali approvate con legge 25 agosto 1991 n. 287, fatto salvo l'art. 4 comma 2).
In materia di programmazione, la Giunta Regionale ha fissato, con deliberazione n. 864 del 24.07.2006, le direttive generali sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione, sentite le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, oltre alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Trattasi dei criteri che disciplinano le procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni, i trasferimenti di sede e gli ampliamenti della superficie di somministrazione.
I Comuni devono provvedere alla fissazione dei nuovi criteri entro 180 giorni dalla emanazione delle direttive regionali, superando così definitivamente la fase transitoria che ha visto la temporanea applicazione dei parametri assunti ai sensi della Legge 287/91.

TITOLO I. PROGRAMMAZIONE

Art 1 - Zonizzazione

Con la presente programmazione viene determinata una nuova suddivisione in zone del territorio comunale:

1	Centro storico come individuato dal vigente PRG – ZONA A
2	Il resto del territorio diverso dalla zona A e dalle zone agricole come individuato dal vigente PRG – ZONA B
3	Le Zone "E" agricole come individuate dal vigente PRG
4	Le zone produttive individuate dal PRG – ZONA D

Art. 2 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per i trasferimenti di sede

Nelle quattro zone non vengono posti parametri numerici.

I nuovi insediamenti, tuttavia, dovranno essere localizzati, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare, come da seguente prospetto:

Zona	Tipologia di esercizi
1	Le parti del territorio ricomprese all'interno della zona omogenea "A" del vigente PRG (Centro Storico): attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni di cui all'Allegato della DGR n. 864 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "L.R. 30/05 – Art. 4 comma 1 – "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni", parte seconda articolo 2 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), n).
2	Le parti del territorio esterne alla zona omogenea "A" del vigente PRG e non ricadenti all'interno della zona omogenea "E" del vigente PRG: attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni di cui all'Allegato della DGR n. 864 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "L.R. 30/05 – Art. 4 comma 1 – "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni", parte seconda articolo 2 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n).
3	Le parti del territorio ricadenti nella zona omogenea "E" del vigente PRG (Zone Agricole): 1. attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni di cui all'Allegato della DGR n. 864 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "L.R. 30/05 – Art. 4 comma 1 – "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni", parte seconda articolo 2 comma 2, lettera b) e e) limitatamente ai fabbricati

esistenti nel rispetto delle NTA del PRG vigente;

2. centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla L.R. 3 aprile 2002, n. 3;

4

1. Le parti del territorio ricadenti nella zona omogenea "D" del vigente PRG (zone produttive): attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni di cui all'Allegato della DGR n. 864 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "L.R. 30/05 – Art. 4 comma 1 – "Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni", parte seconda articolo 2, comma 2, lettere I) e J) in quanto, le attività suddette danno luogo a inquinamento acustico esterno al locale stesso (per l'afflusso del pubblico anche in relazione al prolungarsi della stessa nella notte) e problemi di sicurezza collegati all'afflusso al pubblico.

I nuovi insediamenti, inoltre, saranno autorizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) concessione di autorizzazioni solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- b) disponibilità di aree di parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;
- c) rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale;

Limitatamente alle nuove attività, trasferimenti di sede o ad ampliamenti di attività esistenti, collocate a ridosso di strade provinciali, il parametro della disponibilità di aree di parcheggio, indicato negli strumenti urbanistici, dovrà essere raddoppiato;

Art. 3 - Esclusioni

La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica:

alle strutture ricettive di cui alla L.R. 11 luglio 2006, n. 9 limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse.

Alle attività di agriturismo di cui alla L.R. 3 aprile 2002, n. 3, e regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 4 - Autorizzazioni a carattere stagionale

Non sono previste limitazioni inerenti l'insediamento di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale è soggetta al rilascio di autorizzazione.

La stessa viene rilasciata per periodi non inferiori ad un mese e non superiori a sette mesi nell'arco dell'anno, tali periodi possono anche essere non consecutivi.

Art. 5 - Circoli Privati

Non sono previste limitazioni alla creazione di nuovi circoli privati che intendano svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati e presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, purché rispondenti alla normativa in vigore;

Art. 6 - Tipologia dell'attività

Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia.

Le attività di somministrazione di Alimenti e Bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla Denuncia di Inizio di Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione, assumono le denominazioni di cui nella parte seconda "Indirizzi applicativi", art. 2, comma 2, degli "Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni" approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 864 del 24.07.2006.

Art. 7 - Distanze

Non viene prevista nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 8 - Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, debbono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

Art. 9 - Inapplicabilità

La presente programmazione non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene svolta: presso il domicilio del consumatore;

in esercizi localizzati in autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

all'interno di musei, teatri, sale di concerto, cinema e simili;

nelle mense e spacci aziendali, di scuole e di enti vari;

negli esercizi polifunzionali, di cui all'art. 10 della L.R. 26/1999;

negli esercizi situati all'interno di centri commerciali;

negli esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata in unione e connessione, funzionale e temporale, con attività di trattenimento e svago: queste ultime devono avere carattere prevalente. In questi casi la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il quarto della superficie destinata al trattenimento ed allo svago;

negli esercizi posti a servizio di impianti stradali di carburante;

negli esercizi di somministrazione inseriti nei rifugi alpini;

negli stabilimenti balneari;

nei centri agroalimentari;

nei mercati all'ingrosso.

La somministrazione che viene effettuata in dette tipologie di esercizi, fatta eccezione per quella che viene effettuata negli esercizi localizzati sulle autostrade e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico nonché negli esercizi annessi agli impianti stradali, deve essere rivolta soltanto a favore degli utenti del servizio nel quale la somministrazione è inserita.

TITOLO II. NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 10 - Autorizzazioni

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/91, intestate alla stessa persona o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui all'art. 6;

Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura "Somministrazione di Alimenti e Bevande";

Tra gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tipologia unica) sono compresi anche i centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla legge regionale 3/20002;

Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite, a mezzo Raccomanda A.R. a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.

La domanda deve necessariamente indicare:

Il possesso dei requisiti morali (art. 5, commi 2, 3, 4 Decreto Legislativo 114/98) e professionali (art. 8 L.R. n. 30/2005 e art. 18 della D.G.R. n. 864/2006);

la disponibilità dei locali;

l'eventuale indicazione del preposto;

il possesso dell'autorizzazione sanitaria o Denuncia di Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione;

il possesso dei requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

Il responsabile dell'unità organizzativa, titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.

Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento stesso.

Il responsabile del procedimento provvede, a seguito della presentazione della domanda, a dare notizia dell'avvio del procedimento.

L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscono e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche a loro e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito;
- e) la data di inizio del procedimento;
- f) la data di conclusione del procedimento e la durata dello stesso;
- g) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
- h) Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per la difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di quindici giorni.

Qualora la domanda non sia regolare o completa il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della domanda o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

Il responsabile del procedimento, all'occorrenza, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa s'intende accolta (silenzio-assenso).

In caso di diniego della domanda di autorizzazione il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti il motivo che ostacolano all'accoglimento della domanda (preavviso di diniego).

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui al punto precedente.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione della motivazione del provvedimento finale (diniego definitivo). Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 11 - Dichiarazioni di inizio di attività

Sono soggette a "dichiarazione di inizio di attività" (DIA) gli esercizi di cui al precedente art. 9, meglio specificati al punto 5 della D.G.R. n. 864/2006. Le dichiarazioni di inizio di attività devono essere presentate o spedite a firma della persona fisica legittimata o avente titolo, trenta giorni prima dell' inizio dell'attività stessa.

Nella dichiarazione di inizio di attività l'interessato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

-di essere in possesso e nel godimento dei requisiti soggettivi, professionali e di onorabilità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione;

-le caratteristiche specifiche delle attività che intende svolgere;

-l'ubicazione e la superficie dei locali destinati alla somministrazione. Per gli esercizi nei quali la somministrazione avviene congiuntamente al trattenimento, la superficie destinata rispettivamente alla attività di somministrazione e la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

-la disponibilità e la conformità del locale nel quale viene esercitata la somministrazione, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico – sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi ove richiesto per legge, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, specificando gli estremi delle relative autorizzazioni o comunicazioni,

-l'eventuale persona preposta all'esercizio.

Nel caso di attività svolta presso il domicilio del consumatore i locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie ed è vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.

L'attività oggetto di dichiarazione può essere iniziata soltanto dopo che sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Quando inizia l'attività, l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune.

Il Comune, in caso di carenza delle condizioni, modalità e fatti che legittimano l'esercizio dell' attività di somministrazione, oggetto di dichiarazione, adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, motivato provvedimento di diniego di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a rendere l'attività dichiarata conforme alla normativa vigente entro il termine massimo di giorni 30 (trenta).

Art. 12 - Autorizzazioni temporanee

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione.

L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.

La domanda per l'autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

L'anzidetto termine può essere ridotto se, contestualmente alla domanda, viene presentata anche la Dichiarazione di Inizio di Attività Settore Alimentare ai fini della Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 e della D.G.R. n. 339 del 27.03.2006.

Il Comune rilascia l'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività. In caso di silenzio dell'amministrazione, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.

Il richiedente, oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).

Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti i soli requisiti morali.

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza: non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 13 - Subingresso

Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente.

Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione;
- titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- Il possesso dei requisiti morali e professionali (art. 8 L.R. n. 30/2005);
- Il possesso dell' autorizzazione sanitaria o DIA oppure, in attesa del decorso di quarantacinque giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari.

Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, Il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della legge 30/2005, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per un anno dall'apertura della successione.

Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli eredi decadono dai diritti di esercitare l'attività.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che intendano sospendere l'attività del de cuius devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo proroga su istanza motivata in caso di comprovata necessità (art. 11 lett. c) L.R. 30/2005).

In caso di decesso del Legale Rappresentante di Società, ai soci superstiti per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai

precedenti punti.

Art. 14 - Ampliamento dell'attività

L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione. La comunicazione deve essere inviata al Comune ed è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza, sorvegliabilità, nonché quanto previsto dalla normativa e dagli indirizzi regionali.

Art. 15 - Circoli – Associazioni

1) Le associazioni ed i circoli privati **aderenti** ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.

Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio di attività, nei termini previsti dall'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o DIA settore alimentare ai fini della registrazione.

Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune una denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o DIA settore alimentare ai fini della registrazione allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

2) Le associazioni ed i circoli privati **non aderenti** ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, e 131 del medesimo testo unico.

Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al punto 2) sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune la domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o DIA settore alimentare ai fini della registrazione, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

3) Le associazioni ed i circoli privati **aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali** aventi finalità assistenziali di cui agli artt. 2 o 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto **non conforme** a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.

Art. 16 - Attività esterne (estive)

L'attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti al pubblico esercizio, pubbliche o private, soggette a pubblico passaggio ed autorizzate a tale fine con strutture precarie, può essere esercitata previo accertamento dei requisiti sanitari e del parere favorevole della Polizia Municipale in ordine alla viabilità.

La somministrazione effettuata con strutture temporanee su aree pubbliche è inoltre soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 17 - Somministrazione di bevande alcoliche

E' fatto divieto di somministrare bevande superalcoliche dopo l'una del giorno successivo, per tutte le ore notturne, su tutto il territorio comunale;

Art. 18 - Distributori automatici

L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori stessi sono adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.

Se non si verificano le condizioni di cui al precedente punto l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e, quindi, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98.

Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 19 - Cessazione dell'attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

TITOLO III. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 - Piccoli trattenimenti - attività accessorie

Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti di seguito:

- a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
- c) L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purchè i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- d) Limitatamente agli esercizi di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che :
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso;
 - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino ordinariamente applicato.
- e) La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala di trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..
- f) Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre cento persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una dichiarazione di inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S..

In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale per le attività rumorose, di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare:

a) per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi della relativa vigente normativa. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio di attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

b) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

- certificato di idoneità statica;
- certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.

c) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

Il rispetto delle norme di cui sopra può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve, comunque, avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Art. 21 - Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/ o alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.

Costituiscono eccezione a quanto previsto al punto precedente le autorizzazioni temporanee la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.

Art. 22 - Orari

Il Sindaco, con apposita ordinanza, fissa il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata.

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata

che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicati in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.

La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E', tuttavia, obbligatorio l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile all'esterno.

Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tale caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune entro una data da stabilire nell'ordinanza il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 23 - Pubblicità dei prezzi

L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

- a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
- b) per le attività di ristorazione; con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.

Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D. Lgs. 114/1998 sul commercio e al D. Lgs. 25.02.2000, n. 84.

Le previsioni dei precedenti punti si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati aperti solo ai soci, le mense aziendali, i bar interni e l'attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Art. 24 - Disciplina sanzionatoria

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 della legge regionale 30/2005 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S..

Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o DIA o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o, in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis comma 1 del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,00 (pagamento in misura ridotta € 1.032,00)".

Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale stabilisce che per tutte le altre violazioni della Legge regionale 30/05 si applica l'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 ad € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00)".

Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale stabilisce che nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

Art. 25 - Disposizioni generali

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.

I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito:

- l'esercente che intende estendere la propria attività, consegna a mano o spedisce comunicazione al comune competente allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimenti ai fini della registrazione
- il comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, integra il titolo con l'indicazione della nuova attività.

Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentano personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.

È obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale appositamente predisposta, in luogo della quale può essere utilizzata solo altra modulistica avente medesimi contenuti.

I centri agroalimentari, i mercati all'ingrosso, gli stabilimenti balneari, le università, le mense interaziendali, sono soggetti alla Dia di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Le norme contenute nella legge regionale 30/05 ed il presente regolamento non si

applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

L'attività ricettiva che intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla somministrazione, degli indirizzi regionali e dei criteri comunali.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

Allegato "1"

Alla D.C.C. n. 21 del 27.06.2007

RELAZIONE

Il Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani), convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, prevede un apposito titolo relativo alle "Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione dei settori produttivi", e che tale normativa applica in via immediata i principi comunitari fondamentali del Trattato e della Costituzione Europea e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato;

La normativa *de quo* rientra pienamente in quella "stagione di adeguamento dell'organizzazione pubblica italiana ai principi e regole comunitarie" (Cfr. ELISA SCOTTI, *Organizzazione pubblica e mercato: società miste, in house providing e partenariato pubblico privato*, su *Diritto Amministrativo*, Fasc. 4-2005, pagg. 929 e ss.) con il "diffondersi di modelli procedurali e organizzativi a carattere composito, articolati, cioè, sul duplice livello nazionale e comunitario ... con integrazione dei mercati da cui deriva la costruzione e la ricerca -ad ogni livello ordinamentale- di modelli di amministrazione pubblica compatibili con i principi di concorrenza posti dal Trattato e, più a fondo, coerenti con la <<decisione di sistema>> in favore di una economia aperta al libero mercato". In particolare, l'art. 1 del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani), convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, così recita testualmente nella versione coordinata Decreto Legge/Legge di conversione (le parti in grassetto indicano le modificazioni apportate in sede di conversione del Decreto Legge):

Art. 1. Finalità e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Inoltre, l'art. 3 del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani), convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, così recita testualmente nella versione coordinata Decreto Legge/Legge di conversione (le parti in grassetto indicano le modificazioni apportate in sede di conversione del Decreto Legge):

Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, **le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande**, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, **fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande**;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, **fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare**;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale **o quantitativo** allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, **tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.**

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

Illuminante, nel merito, la conseguente circolare n. 3603 del Ministero dello sviluppo economico, del 28 settembre, ha fornito chiarimenti sulle norme del decreto Bersani, e, in particolare, ha dato indicazioni interpretative come segue:

"Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3603, del 28 settembre, ha fornito chiarimenti sulle norme del decreto Bersani (DL n. 223/06, convertito in legge n. 248/06), nella materia del commercio (articoli 3, 4 e 11). La circolare si riferisce alla legislazione statale applicabile nelle Regioni che non hanno legiferato in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande; nelle altre Regioni continua ad applicarsi la pertinente legislazione, fatto salvo l'obbligo di adeguamento ai principi del Bersani entro il 1° gennaio 2007. La circolare conferma la soppressione del REC, facendo salvo l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. Confermata anche la soppressione dell'esame di idoneità davanti alla commissione presso le Camere di commercio, mentre viene riconosciuta validità alla pratica commerciale ed all'iscrizione nel REC antecedente alla soppressione. Via le distanze tra esercizi della medesima tipologia e la previsione di subsettori (ciò imporrà ad alcune Regioni di correggere la propria normativa). Vietato, come è noto, fissare limitazioni relative a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ma ciò non dovrebbe avere effetti sulla programmazione commerciale per "obiettivi di presenza e sviluppo" della grande distribuzione. Confermata la possibilità, per i Comuni, di programmare gli esercizi pubblici mediante la fissazione di parametri numerici, sebbene in assenza del parere delle sopresse commissioni (ma vanno osservate le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo). Liberalizzate le vendite promozionali, fatta eccezione per la possibilità di vietarle nei periodi immediatamente

antecedenti le vendite di fine stagione, per i medesimi prodotti offerti in saldo. Ammesso il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato di alimentari, nonché dei prodotti di propria produzione nei panifici, mediante piani d'appoggio, stoviglie e posateria "a perdere", ma con esclusione del servizio assistito. Il testo completo della circolare in "monitor", area giuridica, normativa statale";

Ergo, è necessario conformarsi alle indicazioni ed ai principi contenuti sia nell' **art. 1** (Finalità e ambito di intervento), sia nell'art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani), convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, così attuando, contestualmente sia la normativa comunitaria sia quella nazionale, che ha pienamente recepito i principi normativi e giurisprudenziali di natura comunitaria;

La Legge Regionale 9 dicembre 2005 n. 30 recita all'art. 4 comma 2, che "i Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie";

Il Comune di Petriolo, unitamente alle direttive impartite dalla Commissione Provinciale per l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi aveva stabilito parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi con riferimento alla normativa precedente.

La suddetta prevedeva nuove aperture di esercizi di somministrazione, come di seguito riportato in elenco:

ZONA	Ex tipologia A	Ex tipologia B	Ex tipologia C	Ex tipologia D
ZONA UNICA	2	2	0	1

La situazione attuale è la seguente:

ZONA	Ex tipologia A	Ex tipologia B	Ex tipologia C	Ex tipologia D
ZONA UNICA	5	2	0	0

La vigente normativa prevede un'unica tipologia in sostituzione delle quattro tipologie di autorizzazione di cui alla L. 287/91, è stata prevista, quindi, un'unica autorizzazione di tipo commerciale, restando affidato al possesso dei requisiti igienico sanitari di determinare e differenziare il tipo di attività che effettivamente ogni esercente può svolgere.

L'attività, pertanto, viene oggi definita dall'autorizzazione sanitaria, che allegata all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Comune di Petriolo con ordinanza del Sindaco n. 24 del 16.06.2004, in riferimento al Verb. N. 30 del 30.03.2004 della Commissione Provinciale per l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi aveva stabilito inoltre il rilascio di n. 2 autorizzazioni di cui alla Legge Regionale n. 03/2002 "norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale", come di seguito riportato nella tabella:

ZONA	Turismo Rurale – L.R. 03/2002	
VERSANTE NORD-OVEST (Abbadia di Fiastra – Monti Sibillini)	1	
VERSANTE SUD (Zona agricola a ridosso del centro storico)		1
TOTALE	1	1

La situazione attuale è la seguente:

ZONA	Turismo Rurale – L.R. 03/2002	
VERSANTE NORD-OVEST (Abbadia di Fiastra – Monti Sibillini)	1	
VERSANTE SUD (Zona agricola a ridosso del centro storico)		1
TOTALE	1	1

CIRCOLI NON APERTI AL PUBBLICO (affiliati ad Enti Nazionali a carattere sportivo, culturale, ricreativo, assistenziali, ...):

ZONA	CIRCOLI NON APERTI AL PUBBLICO
ZONA UNICA	3

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione Comunale nella predisposizione dei criteri è "un quadro di riferimento che evidenzi, anche in relazione alle probabili evoluzioni del settore, le esigenze del consumatore e le opportunità di crescita dell'offerta degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande".

In particolare l'Amministrazione favorirà le scelte che promuovono l'attivazione sul territorio, dei principi comunitari di libera concorrenza, libertà di circolazione di persone e servizi, divieto di discriminazione delle attività, tutela dei consumatori, dei cittadini e degli utenti:

- la qualità del lavoro
- la trasparenza e la qualità del mercato
- la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti
- La libertà d'impresa, al fine di realizzare:
 - le migliori condizioni dei prezzi;
 - la migliore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
 - la tutela del consumatore in termini di sicurezza, salute, corretta informazione dei prezzi e dei prodotti;
- la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio:
 - il turismo;
 - l'enogastronomia;
 - le produzioni tipiche locali: vini Doc;

ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI

Si terrà conto, per definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, dei seguenti elementi:

- evoluzione demografica
- evoluzione delle dinamiche dei consumi
- offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione di pubblico esercizio
- vocazione delle diverse parti del territorio comunale
- compatibilità delle attività con la destinazione d'uso prevista nel Piano Regolatore Generale;
- priorità di ordine urbanistico,
- analisi dei consumi

CENNI STORICI ED ITINERARI TURISTICI E PERSONAGGI ILLUSTRI

La storia millenaria di Petriolo ha ovviamente sedimentato nel tempo un certo numero di beni artistici, forse impensabili per un turista frettoloso che a volte associa la grandezza fisica di un luogo alla sua importanza turistica, culturale. Ovviamente come gli anni ci hanno lasciato dei ricordi di notevole bellezza, gli stessi anni, per l'incuria dell'uomo, ci hanno tolto parte di questi beni. Il risultato finale è comunque in attivo e può offrire al turista una visita interessante e gradevole.

Un percorso turistico di Petriolo potrebbe iniziare alla ex Chiesa del Suffragio, ora sala polifunzionale del Comune, che assolve tra i suoi compiti anche quello di Biblioteca. Qui sono conservati gli antichi documenti:

I volumi cinquecenteschi e seicenteschi
Le leggi dello Stato Pontificio
Gli Editti papali
Gli Editti cardinalizi
Il repertorio dei tribunali romani sotto il papato
I catasti settecenteschi di Pietro Tartufari (1732)
Il registro della congregazione catastale del 1780
I catasti napoleonici
I catasti della restaurazione
Le piante topografiche acquerellate di Antonio Mollari

Già tutto questo materiale suscita grande interesse nei visitatori perché questi documenti parlano della storia del paese. Ad esempio osservando gli editti cardinalizi e il registro della congregazione catastale si può notare come il potere centrale nel XVIII secolo avesse un bisogno pressante di liquidità che voleva ottenere aumentando le tasse, e si nota anche come i proprietari cercassero di evadere, nascondendo i propri beni o camuffandone il reale valore! Si può capire come nel 1780 dei cavilli giuridici avessero permesso ad un nobile fermano di aggirare le clausole di un contratto enfiteutico devastando le selve del comune di Petriolo. Osservando le piante catastali del 1732 e di Mollari del 1810 si possono notare alcune variazioni e nel caso del Sacratio, ricostruirne approssimativamente la storia.

Inoltre in questo ambiente sta per essere allestito il museo dello scultore Diego De Minicis (1913-1942), allievo di Messina, morto in guerra ad appena 29 anni, quando cominciava a lanciarsi nel mondo dell'arte. Di lui restano alcune sculture e moltissimi disegni e bozzetti di una grande bellezza e che congiuntamente con l'Accademia di belle Arti di Macerata stiamo recuperando dall'oblio.

Uscendo dalla Chiesa del Suffragio si può fare un giro negli stretti vicoli del Castello di Petriolo, dove gli uomini hanno distrutto due palazzetti storici per creare due piazze. Comunque l'ambiente è suggestivo perché tipicamente medievale ed è in questa parte della visita che si può accennare che quello che si sta percorrendo non è un centro storico, come comunemente si intende nelle città nate come comuni. Petriolo era fino al 1300 un castello della famiglia feudataria De' Nobili, quindi le mura che avvolgono la parte antica di Petriolo erano i possenti bastioni del castello, che dominava due vallate. A questo punto (chiedendo l'autorizzazione ai proprietari) si può visitare la cantina storica della famiglia nobile Savini Catalani, ora estinta. In un ambiente a volte sono perfettamente conservate come nel '700 tre vasche per pigiare l'uva con i piedi, due fornaci per bollire il mosto e le canalizzazioni per portare il liquido alla vasca finale.

Poi si entra nella Chiesa della Misericordia: le porte sono opera dello scultore Luchetti, l'interno conserva una bellissima Madonna lignea policroma di Giovanni Aquilano del '500 e gli affreschi di Ciro Pavisa, che rappresentano il miracolo dei buoi. Dalla sacrestia della Chiesa si accede al museo dei legni processionali dove sono raccolti pezzi di argenteria di notevole valore storico e artistico, i legni processionali, il Cristo Morto, l'Addolorata e due tele che costituivano le ante di due nicchie: una rappresenta l'Annunciazione di Durante Nobili e l'altra una natività di De Magistris. Di fronte alla Chiesa della Misericordia sorge, imponente, la Chiesa dei Santi Martino e Marco, recentemente restaurata. L'ambiente grandioso è ornato da quadri di pregevole fattura. Scendendo per via S.Martino si esce nella piazza Umberto I attraverso il torrione, antico resto delle fortificazioni. Svoltando a destra si sale verso la Chiesina della Madonna

del Soccorso. Trecentesca di origine con modificazioni successive, offre al visitatore sia un armonioso ambiente, piccolo e raccolto sia una Madonna di straordinaria bellezza attribuita a Lorenzo d'Alessandro, il Severinate. E' un affresco che è sempre stato in questa Chiesa, ma in una cappella laterale. Dopo il distacco e il restauro è stato posizionato sopra l'altare maggiore. Uscendo dalla Chiesa si vede di fronte il palazzo dei Catalani, poi Savini Catalani, ora di proprietà della parrocchia. E' quindi possibile visitare il frantoio della nobile famiglia, che è rimasto cristallizzato al tempo in cui la forza motrice era un asinello. Infatti intorno al corpo tronco conico (dove una volta ruotavano le due macine) esiste ancora il camminamento per l'asino. Da qui si può scendere verso il Sacratio, sorto su un terreno sacro, che a parte il periodo napoleonico, ha sempre avuto la presenza di un edificio sacro (di ciò si è già parlato all'inizio della visita, consultando i documenti nella Chiesa del suffragio). Appena restaurate, nel sacrario saranno poste le due stazioni della via Crucis di Diego De Minicis, realizzate prima della partenza per la guerra di Russia, dove morì. Terminata la visita del paese, oltre che godere del meraviglioso panorama dai monti azzurri al mare, si può, utilizzando un mezzo di trasporto visitare:

La sorgente solfurea

Il mulino storico, riportato sia in un contratto enfiteutico del '700, sia in una mappa a colori del'700.

Un resto del vallato: un ponticello del '700. Le macine del mulino nel passato erano azionate dall'energia idraulica. Quindi un vallato lungo qualche chilometro, prendendo acqua dal Fiastra, portava acqua al mulino. In questo percorso doveva superare un fosso (il Rio) e perciò era stato costruito questo ponte-acquedotto, che ha resistito al tempo (mentre il vallato ora non esiste più se non nelle carte topografiche acquerellate del Comune).